



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Cristina ZUCCHERETTI | presidente |
| Nicola BONTEMPO | consigliere |
| Francesco BELSANTI | consigliere, relatore |
| Vincenzo DEL REGNO | consigliere |
| Paolo BERTOZZI | primo referendario |
| Fabio ALPINI | referendario |

nell'adunanza del 20 giugno 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di LARCIANO (PT)**, con deliberazione del 6 marzo 2019 n. 74;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 6 marzo 2019;

VISTA la delibera dell'ente (inoltrata alla Sezione con nota n. 6050 del 22 maggio 2019, prot. Sezione n. 4293 del 22 maggio 2019) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 20 giugno 2019, i rappresentanti dell'ente (Sindaco e Responsabile del Servizio finanziario) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

CONSIDERATO

Dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, è emersa la non corretta determinazione della quota accantonata al FCDE nel risultato di amministrazione 2016 con il conseguente accertamento di un disavanzo ordinario al termine dell'esercizio, quantificato per un importo pari a 58.869,33 euro; inoltre sono state rilevate alcune criticità più generali connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto.

Pertanto, la Sezione di controllo ha invitato l'Ente ad adottare le necessarie misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento, ai sensi dell'art. 148 bis TUEL.

L'Ente, quindi, in riferimento al risultato di amministrazione definito al 31 dicembre 2016, ha approvato l'atto consiliare n. 23 del 18 aprile 2019 con il quale:

1. ha quantificato il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al termine dell'esercizio 2016 per un importo pari a 1.106.183,11 euro e conseguentemente ha riapprovato il prospetto di composizione del risultato di amministrazione 2016 con la corretta quantificazione del FCDE, definendo una quota disponibile negativa al termine dell'esercizio pari a 58.869,33 euro;
2. ha quantificato il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al termine dell'esercizio 2017, a seguito delle irregolarità rilevate sulla quantificazione del FCDE dell'esercizio 2016, per un importo pari a 1.167.104,00 euro e, conseguentemente, ha riapprovato il prospetto di composizione del risultato di amministrazione 2017 con la nuova quantificazione del FCDE e con la rilevazione di una quota disponibile positiva pari a 306.607,39 euro.

In ordine al finanziamento del disavanzo rilevato al termine dell'esercizio 2016, l'Ente nella delibera consiliare n. 23/2019, ha considerato che tale disavanzo possa trovare copertura nella gestione 2017, rientrando nella quota disponibile rilevata anche a seguito della nuova definizione del FCDE accantonato al termine dell'esercizio 2017.

Con riferimento alle ulteriori osservazioni formulate sul rendiconto 2015 e 2016 riguardo la rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di

rendiconto, invece, non sono state formulate osservazioni di merito né segnalati intenti correttivi;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'Ente, richiamati in premessa e riferiti al risultato di amministrazione 2016, risultano IDONEI in quanto l'Ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, nello specifico in ordine alla quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità, e alla conseguente rettifica dell'avanzo di amministrazione effettivo quota disponibile al termine dello stesso esercizio, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'Ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 entro l'esercizio 2017;

- che le valutazioni appena espresse circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2016, attengono all'esercizio oggetto d'esame, e non considerano in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'Ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che con riferimento alle problematiche relative alla corretta rappresentazione del fondo pluriennale vincolato la Sezione pur ribadendo quanto già espresso nella pronuncia di accertamento invita l'Ente ad attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti di rendiconto.

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti al risultato di amministrazione 2016 nelle sue diverse componenti (accantonate/vincolate/destinate), la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Sulla base di quanto segnalato dall'Ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2016, la Sezione, PRENDE ATTO di quanto osservato dall'Ente relativamente al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti, con particolare riferimento alla rettifica che l'ente, con la delibera n. 23/2019, ha disposto sul risultato della gestione 2017.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, in ordine alla corretta rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 20 giugno 2019.

Il relatore
f.to Francesco Belsanti

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 20 giugno 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli